

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
NELLA SOCIETÀ
CEMENTIR HOLDING SPA
DELLA
INTERCEM SOCIETÀ PER AZIONI
(AI SENSI DELL'ART. 2501 - TER DEL CODICE CIVILE)

Roma, 26 Luglio 2011

Cementir Holding SpA – Sede Roma, Corso di Francia n. 200
Capitale sociale Euro 159.120.000 - R.E.A di Roma n. 160498
Registro delle Imprese di Roma C.F. – 00725950638
P. Iva 02158501003

Indice

Premessa

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ
INCORPORANDA

1.1) Società incorporante

1.2) Società incorporanda

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E
DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI
POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Allegati: A) Statuto della Società Incorporante.

Premessa

A norma degli artt. 2501 – ter e 2505 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione della **Cementir Holding SpA** (di seguito anche “Società Incorporante”) ed il Consiglio di Amministrazione della **Intercem Società per Azioni** (di seguito anche “Società Incorporanda”), hanno redatto il presente progetto di fusione mediante incorporazione nella Cementir Holding SpA della Intercem Società per Azioni (di seguito anche la “Fusione” e/o “l’Operazione di Fusione”) nel presupposto che, al momento del perfezionamento dell’atto di fusione, il capitale sociale della Società Incorporanda sarà interamente detenuto, quale unico azionista, dalla Società Incorporante.

* * * * *

La fusione mediante incorporazione

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

1.1. - Società incorporante

CEMENTIR HOLDING SPA, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e n. iscrizione: 00725950638, R.E.A. di Roma: n. 160498, con sede in Roma – Corso di Francia n. 200 – 00191.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 159.120.000,00 diviso in n. 159.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Le azioni della Cementir Holding SpA, rappresentanti l’intero capitale sociale della stessa, sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

1.2 - Società incorporanda

INTERCEM SOCIETÀ PER AZIONI, iscritta nel Registro Imprese di Roma – C.F. e n. iscrizione 10725301005, R.E.A. di Roma: n. 1255506, con sede in Roma, Corso di Francia n. 200 - 00191.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 120.000,00 diviso in n. 120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo Statuto della Società Incorporante “Cementir Holding SpA” non subirà modificazioni per effetto della fusione.

Viene pertanto allegato al presente progetto sub A), nel testo ad oggi vigente, per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

La fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società partecipanti al 31 marzo 2011.

Poiché la Società Incorporante, al momento del perfezionamento dell’atto di fusione, deterrà l’intero capitale sociale della Società Incorporanda, quale unico azionista, ai sensi dell’art. 2504 – ter del codice civile, verranno annullate senza sostituzione le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società Incorporanda posseduta dalla Cementir Holding SpA.

La fusione non comporta pertanto rapporto di cambio né conguaglio in denaro.

Non è neppure necessaria la relazione degli esperti di cui all’art .2501 – sexies del codice civile, stante l’espresso esonero disposto dall’art .2505, primo comma, del codice civile.

4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE E DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La Società Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione di quelle della Società Incorporanda annullate in dipendenza della Fusione, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 2504 – ter del codice civile.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE

Gli effetti giuridici della Fusione decoreranno dalla data in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 del codice civile.

Da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali della Fusione.

**6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non si prevede un particolare trattamento per altre categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Roma, lì 26 luglio 2011

p. Il Consiglio di Amministrazione

di CEMENTIR HOLDING SPA

IL PRESIDENTE

Francesco Caltagirone

p. Il Consiglio di Amministrazione

di INTERCEM SOCIETÀ PER AZIONI

IL PRESIDENTE

Mario Delfini

Allegati:

A) Statuto della Società Incorporante.

TITOLO I

NOME – SEDE – DURATA – SCOPO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

La Società per azioni costituita in Trieste con atto in data 4 febbraio 1947 del Notaio Giovanni Iviani di Trieste, assume la denominazione di “CEMENTIR HOLDING S.p.A.”

La Società ha sede in Roma e dura fino a tutto il 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea.

Potranno essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie, succursali, rappresentanze, dipendenze ed agenzie in Italia ed all'estero e, potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio, direttamente e/o indirettamente, tramite l'assunzione di partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, in Italia ed all'estero, delle attività di produzione e commercializzazione di cemento, calce e, in genere, dei leganti idraulici, dei materiali da costruzione ed affini nonché quelle complementari, accessorie ed ausiliarie, compreso l'esercizio di cave e miniere, ed il commercio dei prodotti delle industrie sopraccennate ed affini, di materie prime, di beni strumentali, di prodotti semilavorati e finiti comunque connessi o utili per lo sviluppo delle attività sociali e/o delle sue partecipate, e l'esercizio dei relativi trasporti sotto qualsiasi forma.

La Società potrà anche esercitare direttamente, o indirettamente attraverso l'assunzione di partecipazioni o interessenze di qualsiasi genere, al fine di supportare lo sviluppo delle proprie attività, qualsiasi attività nel settore delle risorse energetiche e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di produzione, raccolta, trasporto, trasformazione e commercializzazione e tutte quelle comunque ad esse connesse, ivi incluse quelle di cogenerazione

nonché le attività di gestione di servizi ambientali in un'ottica di sviluppo sostenibile anche a protezione dell'ambiente.

La Società potrà assumere e concedere partecipazioni od interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre Società od Imprese italiane ed estere aventi scopo eguale od affine al proprio o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, nonché concedere finanziamenti e garanzie a società partecipate.

Sono escluse in ogni caso le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

La Società potrà compiere ogni operazione industriale, immobiliare, commerciale, bancaria, mobiliare e finanziaria, comunque connessa con l'oggetto sociale o utile per il conseguimento dello stesso, o che venga ritenuta idonea per ottimizzare la gestione della liquidità non investita in attività caratteristiche.

La Società potrà inoltre assumere mandati, sotto qualsiasi forma, di gestire, amministrare, dirigere Società ed Imprese, svolgervi le attività comprese nell'oggetto sociale in relazione sia alla totale attività delle mandanti che a singole attività delle stesse.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è di Euro 159.120.000 (centocinquantanovemilionicento ventimila) diviso in n. 159.120.000 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno).

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, seconda comma, codice civile, ha la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, con conseguente emissione di azioni ordinarie fino ad un massimo di 162.302.400 Euro, con emissione di un numero massimo di 3.182.400 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società, nella riunione tenutasi in data 11 febbraio 2008, a parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea della Società in data 15 gennaio 2008, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio di un piano d'incentivazione azionaria destinato ad amministratori investiti di particolari cariche e dirigenti che ricoprono ruoli strategici all'interno della società e di sue controllate, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma ottavo, c.c., fino ad un importo massimo di Euro 1.225.000,00 (unmilione duecentoventicinquemila virgola Zero), mediante emissione di massime numero 1.225.000 azioni, del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola Zero).

Le azioni sono indivisibili. Quando siano liberate per intero esse possono essere al portatore, se la legge lo consente, e possono essere convertite in nominative o viceversa su richiesta e a spese dell'azionista.

Ogni azione dà diritto a un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, l'adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto ed importa, da parte dell'azionista, elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i suoi rapporti con la medesima.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea con la emissione anche di azioni aventi diritti diversi dalle precedenti.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo le eccezioni previste dall'art. 2441 del Codice Civile.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

TITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 5

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque membri e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 Codice Civile.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

L'assemblea può nominare, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto ed i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a scopo consultivo e senza diritto di voto. Il Presidente Onorario avrà diritto a percepire lo stesso compenso previsto statutariamente e dall'Assemblea degli Azionisti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio elegge un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

ARTICOLO 7

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tanto nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta lo creda opportuno o ne sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

La convocazione, con l'indice delle materie da trattarsi, deve essere fatta con invito scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Nei casi di urgenza il preavviso potrà essere trasmesso anche telegraficamente, a mezzo fax o per posta elettronica anche due giorni prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai sindaci negli stessi termini.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per videoconferenza o teleconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in video/teleconferenza questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 8

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle sedute di Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nelle nomine di persone a parità di voti è preferito il più anziano di età.

I verbali del Consiglio, trascritti in apposito libro, saranno firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ARTICOLO 9

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Ad essi spetta, inoltre, sulla somma globalmente all'uopo deliberata dall'Assemblea un compenso assegnato come al comma successivo. La deliberazione dell'Assemblea, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire tra i suoi membri la somma annua di cui al comma precedente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 10

Il Consiglio, nei limiti dell'oggetto sociale, ha pieni poteri di deliberare e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, eccettuate soltanto quelle deliberazioni che sono riservate all'Assemblea per legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio delibera quindi anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, sulla partecipazione ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, gli Istituti di emissione, ed ogni altro Ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, o revocazione, su compromessi o transazioni.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni e poteri al Presidente e ad altri membri, ovvero anche a persone estranee al Consiglio, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega ai sensi dell'art. 2381 c.c., può altresì nominare un Amministratore Delegato, determinandone mansioni e compensi.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, conferendo attribuzioni e poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 Codice Civile.

Il Consiglio può costituire uno o più Comitati speciali tecnici e amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi.

Il Consiglio può infine nominare un Direttore Generale, uno o più Direttori e Procuratori.

Sono inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c. le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505 bis c.c.;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La rappresentanza legale e contrattuale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ove questi sia stato nominato.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può anche essere conferito dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più Amministratori ed anche a persone estranee al Consiglio, determinandone il contenuto i limiti e le modalità di esercizio nelle forme di legge.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale sulle operazioni nelle quali abbia un interesse, per conto proprio o di terzi.

Gli organi delegati riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate.

La comunicazione viene normalmente effettuata, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari; la comunicazione, inoltre, al di fuori delle riunioni consiliari viene effettuata da uno dei legali rappresentanti al Presidente del Collegio Sindacale.

Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO IV

ASSEMBLEE GENERALI

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno un volta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si riuniscono, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio lo riterrà opportuno.

Le Assemblee hanno luogo presso la sede sociale od in altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto di voto che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa applicabile.

Le deleghe possono essere conferite con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

La presidenza dell'Assemblea, salvo il caso previsto dall'art. 2367 Codice Civile, secondo comma, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età fra i presenti oppure a persona eletta a maggioranza di legge, dai presenti.

Il Presidente nomina un Segretario che può essere un azionista, un notaio o anche un estraneo; nomina altresì due scrutatori qualora lo ritenga opportuno. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti verrà dato conto nel verbale.

ARTICOLO 14

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni della normativa vigente.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che venga richiesta la votazione per appello nominale. Le nomine alle cariche possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

I verbali saranno firmati da chi presiede, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

TITOLO V

DEI SINDACI

ARTICOLO 15

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'esito della votazione risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci supplenti tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza in numero progressivo;

- un Sindaco supplente tra i candidati indicati nella sezione “Sindaci Supplenti” dalla Lista di Minoranza secondo il numero progressivo.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all’esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista.

L’Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti nelle liste i candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle società del Gruppo di controllo. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

DEL DIRIGENTE PREPOSTO

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato un’adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell’esercizio

dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio d'esercizio.

TITOLO VII DEL BILANCIO

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, in conformità alle norme di legge, alla formazione del bilancio.

Durante il corso dell'esercizio sociale e in relazione all'andamento di esso, il Consiglio, con voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci può deliberare anticipazioni sul dividendo.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- il 5% sarà assegnato al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- l'1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, a riserva straordinaria, a fondi di ammortamento speciali o ad erogazioni straordinarie o al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio da quando siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 19

In caso di scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina dei Liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 20

Per quanto non è contemplato nello Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CEMENTIR HOLDING SPA

Relazione illustrativa sul progetto di fusione per incorporazione nella “Cementir Holding SpA” della “Intercem Società per Azioni”

redatta ai sensi degli art. 2501- quinquies, 2505 del codice civile. e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

Roma, 26 luglio 2011

Indice

- 1 – ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE
- 2 – SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
- 3 – PROFILI GIURIDICI E REGOLAMENTARI DELL'OPERAZIONE
- 4 – RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE
- 5 – DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE
- 6 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE
- 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE
- 8 – ASPETTI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE
- 9 – EFFETTI DELLA FUSIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHE' SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE
- 10 - EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF
- 11 – VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

La presente relazione redatta ai sensi degli artt. 2501 - quinquies , 2505 del codice civile e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, descrive l'operazione di fusione mediante incorporazione (di seguito anche "la Fusione" o "l'Operazione") della Intercem Società per Azioni (di seguito anche la "Società Incorporanda") nella "Cementir Holding SpA (di seguito anche la "Società Incorporante").

La Cementir Holding , alla data di redazione della presente relazione detiene n. 119 azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cad. del capitale sociale della Intercem Società per Azioni; n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000,00 della Intercem Società per Azioni è detenuta dalla BETONTIR SPA con sede in Roma, Corso di Francia n. 200, C.F. 00756290565.

La Fusione è formata sul presupposto che al momento del perfezionamento dell'atto di fusione l'intero capitale sociale della Società Incorporanda sarà detenuto, quale unico azionista, dalla Società Incorporante.

1 - Illustrazione e Motivazioni dell'operazione

Illustrazione dell'operazione

L'operazione consiste - come detto - nella fusione mediante incorporazione della Intercem Società per Azioni nella Cementir Holding SpA.

Motivazione dell'operazione

Trattasi di un'operazione di riorganizzazione e ristrutturazione, il cui obiettivo è pervenire ad una semplificazione del gruppo.

In particolare quello che si propone di realizzare è un'integrazione interaziendale che abbia quale effetto il rafforzamento dell'attività della Società Incorporanda in un contesto organizzativo e di controllo più funzionale.

Determinate è dunque l'obiettivo di razionalizzare e valorizzare le risorse a disposizione attraverso l'ottimizzazione della gestione operativa e dei relativi flussi

economico – finanziari.

Per effetto della riorganizzazione proposta sono inoltre previsti non trascurabili risparmi in termini di costi gestionali, derivanti dall'eliminazione di inutili duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative.

2 – Soggetti partecipanti all'operazione

Società Incorporanda

INTERCEM SOCIETÀ PER AZIONI

società con sede in Roma, Corso di Francia n. 200, nel Registro Imprese di Roma – C.F. e n. iscrizione 10725301005, R.E.A. di Roma: n. 1255506.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 120.000,00 diviso in n. 120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna.

Società incorporante

CEMENTIR HOLDING SPA

società con sede in Roma – Corso di Francia n. 200, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e n. iscrizione: 00725950638, R.E.A. di Roma: n. 160498.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 159.120.000,00 diviso in n. 159.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Le azioni della Cementir Holding SpA, rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa, sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

3 – Profili giuridici e regolamentari dell'operazione

La fusione avverrà sulla base di situazioni patrimoniali redatte con riferimento alla data del 31 marzo 2011 sia per la Società Incorporanda che per la Società Incorporante (di seguito anche le "Situazioni Patrimoniali di Fusione"), in conformità a quanto disposto dall'art. 2501 - quater, del codice civile.

Come in precedenza evidenziato, considerati i vincoli di capitale esistenti fra le società partecipanti all'operazione, la fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale

della Società Incorporante.

La Fusione non comporta l'applicazione dell'art. 70 comma 4 del Regolamento Emittenti, in quanto non vengono superate le soglie di significatività.

La fusione sarà approvata dai soci della Società Incorporanda e dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante come previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale della Cementir Holding SpA, a meno che i soci di Cementir Holding SpA, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano, ai sensi dell'art. 2505, terzo comma del codice civile, con domanda indirizzata alla società, entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501- ter del codice civile, che la delibera di approvazione della Fusione venga adottata dall'Assemblea Straordinaria.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, al momento del perfezionamento dell'atto di fusione, il capitale sociale della Società Incorporanda sarà interamente detenuto, quale unico azionista, dalla Società Incorporante.

La Fusione non comporta pertanto rapporto di cambio, né conguaglio in denaro. Non è stata predisposta la relazione degli esperti prevista di cui all'art. 2501- sexies del codice civile, stante l'espresso esonero disposto dall'art. 2505 del medesimo codice civile.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste all'art. 2504 del codice civile.

Da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali della Fusione.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

La Società Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione di quelle della Società Incorporanda annullate in dipendenza della Fusione, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 2504 – ter del codice civile.

7. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previste modifiche in conseguenza della Fusione dello Statuto Sociale della Società Incorporante, allegato sub A) al progetto di fusione.

8. ASPETTI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "T.U.I.R."), la Fusione è fiscalmente neutrale e, pertanto, non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società fusa.

Nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni della Società Incorporata.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del DPR n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

9. EFFETTI DELLA FUSIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHÉ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione non comporterà l'emissione di nuove azioni della Società Incorporante.

L'operazione non avrà dunque alcun effetto modificativo sulla composizione dell'azionariato rilevante, né sull'assetto di controllo della Società Incorporante.

10. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Non risulta l'esistenza di patti parasociali relativi né alla Società Incorporante né alla Società Incorporata.

11. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

L'Operazione non integra alcuna delle fattispecie che, in forza dell'art. 2437 c.c.,

potrebbero legittimare l'esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti della Cementir Holding SpA o della Intercem Società per Azioni.

Inoltre, con particolare riguardo alla Società Incorporante , le cui azioni sono quotate, la Fusione non è tale da comportare l'esclusione dalla quotazione delle azioni di Cementir Holding SpA, che rappresenta il presupposto del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 *quinquies* c.c..

Roma, lì 26 luglio 2011

p. Cementir Holding SpA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Caltagirone